

n. 612-1/2024 Ruolo P.U.



**REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
IL TRIBUNALE DI MILANO  
SEZIONE II CIVILE**

Il Tribunale riunito in camera di consiglio in data 16.05.2024 nelle persone dei sottoscritti magistrati:

Presidente  
Giudice rel.  
Giudice

nel procedimento

**R.G. N. 612-1/2024 Sezione Seconda Civile**

ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

nel procedimento avente a oggetto l'apertura della liquidazione controllata promossa in proprio

da

-visto il ricorso in data 08.05.2024, con il quale parte ricorrente ha chiesto che venga aperta la propria liquidazione controllata;

-vista la documentazione prodotta;

-esaminata in particolare la relazione a corredo del ricorso redatta da OCC-Segretariato Sociale Protezione Sociale Italiana - sede di Nerviano (MI), in persona del gestore

ritenuto che sussistono tutti i presupposti per l'apertura della liquidazione controllata, in quanto:

sussiste la competenza di questo Tribunale dal momento che l'istante ha il centro degli interessi principali, ai sensi dell'art. 27, co. 2 e 3, CCI in un Comune ricompreso nella competenza territoriale del Tribunale di Milano, essendo residente in Milano;

sussiste la legittimazione dell'istante ai sensi degli artt. 2, co. 1, lett c) e 269 CCI in quanto il debitore non risulta assoggettabile alla liquidazione giudiziale ovvero a liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza;

al ricorso al ricorso è stata allegata una relazione, redatta dall'OCC, che espone una valutazione sulla completezza e l'attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda e che illustra la situazione economica, patrimoniale e finanziaria del debitore;





sussiste il requisito il requisito di cui all'art. 270 co. 1 CCI, non essendo state avanzate domande di accesso alle procedure di cui al titolo IV.

È da opinarsi, che nella specie, ricorra una situazione di sovraindebitamento ai sensi dell'art. 2, co. 1, lett c), desumibile dalla relazione dell'OCC e dalle dichiarazioni confessorie rese dal debitore nel ricorso, considerato un passivo di euro 135.923,42, stante l'assenza di beni immobili, essendo già intervenuta nell'anno 2018 la vendita dell'abitazione immobiliare (quale unico cespite di proprietà) da parte dell'ipotecario a seguito di procedura esecutiva e stante l'incapienza del bene ivi liquidato, residuando la sopra riferita ingente posta debitoria e disponendo la ricorrente del solo reddito da lavoro dipendente di cui *infra*;

-osservato che

il ricorso alla procedura liquidatoria del patrimonio, con beneficio esdebitatorio finale, postula che una porzione dei debiti vada opportunamente pagata e pertanto il soggetto che accede al procedimento deve circoscrivere le spese correnti in funzione solutoria dei propri debiti;

nella specie la ricorrente ha esposto redditi da lavoro dipendente, che dalle dichiarazioni dei redditi agli atti, risultano pari ad un importo netto mensile (quale media dell'ultimo triennio) di euro 1.635,67, entrata alla quale sommare l'importo mensile percepito quale assegno familiare, indicato dal gestore in euro 408,00 e così per un importo mensile totale di euro 2.043,67;

chiarito che la esatta determinazione dell'importo che verrà versato ai creditori spetti al giudice designato in sede di determinazione ex art. 268 CCII e che pertanto non è affatto rimessa alla volontà della ricorrente l'individuazione dell'importo da destinare alla massa (nel ricorso e nella attestazione viene, invero, fatto riferimento alla "disponibilità" di versare euro 260,00 al mese), si deve osservare -ai fini del presente vaglio- che risulta comunque un *surplus* destinabile ai creditori, evidenziato sin d'ora che il fabbisogno esposto in ricorso per euro 1.700,00 circa (comunque inferiore alle "entrate" reddituali sopra ricostruite) non debba gravare interamente sulla ricorrente, dovendo contribuire anche il figlio maggiorenne e con impiego lavorativo, presso la cui abitazione, come da ricorso, la ricorrente risiede;

parimenti nel corso della procedura dovranno essere esaminate gli esborsi indicati per OCC e advisor, per una più puntuale verifica sia con riferimento al rango del credito invocato che con riferimento al relativo ammontare e alla relativa determinazione, considerato che l'attivo della presente procedura è costituito solo da redditi futuri, di cui sopra;

osservato, altresì, che con riguardo al contratto di finanziamento concluso da parte ricorrente con (Cfr. doc. 10, fasc. ricorrente) che comporta la cessione del quinto dello stipendio, si valuta compatibile con la disciplina del sovraindebitamento quanto previsto dall'orientamento consolidato della Suprema Corte per cui la cessione dei crediti futuri in ambito concorsuale, anche se sia stata tempestivamente notificata o accettata ex art. 2914 n. 2 c.c. non è opponibile alla procedura posto che "la natura consensuale del contratto di cessione di credito comporta che esso si perfeziona per effetto del solo consenso dei contraenti, cedente e cessionario, ma non anche che dal perfezionamento del contratto consegua sempre il trasferimento del credito dal cedente al cessionario, in quanto, nel caso di cessione di un credito futuro, il trasferimento si verifica soltanto nel momento in cui il credito viene ad esistenza e, anteriormente, il contratto, pur essendo perfetto, esplica efficacia meramente obbligatoria" (Cass. 17 gennaio 2012 n.551; Cass. 31 maggio 2005 n. 17590);



tenuto conto, con riguardo al pignoramento presso terzi introdotto da di cui alla procedura esecutiva presso terzi n. che il medesimo, dalla data del presente provvedimento, è inopponibile alla procedura, per il principio della *par condicio creditorum*, la cui salvaguardia costituisce la *ratio* della sottrazione a chi accede alla procedura di liquidazione della disponibilità dei suoi beni, e tra questi rientra anche il pagamento eseguito dal terzo debitore in favore del creditore del debitore destinatario dell'assegnazione coattiva del credito ex art. 553 c.p.c. (principio mutuato dalla disciplina fallimentare- v. sul punto Cass.10 agosto 2017, n. 19947); la Cassazione con la condivisibile pronuncia citata ha osservato che l'ordinanza di assegnazione si configura come una cessione *pro solvendo* o una *datio in solutum* condizionata al pagamento della somma dovuta in favore del creditore procedente e l'effetto satisfattivo del diritto del creditore non coincide con il provvedimento che chiude il procedimento esecutivo e determina il trasferimento del credito pignorato, ma è rimesso alla successiva riscossione dell'importo assegnato; il pagamento di taluno dei creditori successivamente all'apertura della liquidazione è quindi impedito dal principio generale del concorso dei creditori (art.2741 c.c.);

evidenziato, infine, che ai sensi dell'art. 6, co. 1, lett. a) CCI il legislatore contempla espressamente tra i crediti prededucibili le spese e i compensi per le prestazioni rese dall'OCC, ma non anche i crediti dei professionisti che assistono il debitore;

ritiene, pertanto, il Collegio che sussistano i presupposti di cui all'art. 269 CCI e che debba emettersi sentenza ex art. 270 CCI;

**PQM**

visti gli artt. 2, 269 e 270 CCI;

**DICHIARA**

l'apertura della liquidazione controllata del patrimonio del debitore

**NOMINA**

Giudice delegato

**NOMINA**

liquidatore l'OCC Segretariato Sociale Protezione Sociale Italiana - sede di Nerviano (MI),

ordina al debitore il deposito entro sette giorni delle dichiarazioni fiscali obbligatorie e dell'elenco dei creditori;

assegna ai terzi che vantano diritti sui beni del debitore e ai creditori risultanti dall'elenco depositato un termine non superiore a sessanta giorni entro il quale, a pena di inammissibilità, devono trasmettere al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata, la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'articolo 201; si applica l'articolo 10, comma 3;

ordina la consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione; il provvedimento è titolo esecutivo ed è posto in esecuzione a cura del liquidatore;

dispone, a cura del liquidatore, l'inserimento della sentenza nel sito internet del tribunale;

ordina al liquidatore quando vi sono beni immobili o beni mobili registrati, la trascrizione della sentenza presso gli uffici competenti;



dispone che a cura della Cancelleria la presente sentenza sia notificata al debitore e comunicata al liquidatore e, a cura di quest'ultimo, sia notificata ai creditori e ai titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione.

dà atto che, ai sensi degli art. 270, co. 5 e art. 150 CCII, a partire dalla data di pubblicazione della presente sentenza nessuna azione individuale esecutiva o cautelare anche per crediti maturati durante la procedura di liquidazione controllata del patrimonio può essere iniziata o proseguita sui beni compresi nella liquidazione controllata del patrimonio di

dichiara inopponibile nei confronti della presente procedura il pignoramento del quinto dello stipendio di parte ricorrente di cui alla procedura esecutiva introdotta da \_\_\_\_\_ nonché la cessione del quinto dello stipendio in favore di \_\_\_\_\_ di cui al contratto allegato al ricorso;

manda al liquidatore per il sollecito deposito di istanza al GD per la determinazione dell'importo da reddito da lavoro non compreso nella liquidazione ex art. 268 CCII.

Così deciso in Milano nella camera di consiglio della sezione seconda civile il 16.05.2024

Il Giudice estensore

Il Presidente

PROTEZIONE SOCIALE ITALIANA